

**LINEE GUIDA NAZIONALI PER L'ATTIVITA' DI TUTELA DELLA PROFESSIONE
PRESSO I CONSIGLI TERRITORIALI
DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI**

INTRODUZIONE

Il Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine degli Psicologi, a norma dell'art. 12, lett. h) L. 56/1989:

- Vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione

Sussiste pertanto uno specifico dovere in capo al Consiglio territoriale dell'Ordine affinché siano poste in essere iniziative, o comunque, condotte attive, che consentano di ritenere concretamente esercitata l'attribuzione in ambito di tutela di cui all'art. 12, lett. h), L.56/89.

Il presente documento si applica a tutti gli iscritti all'Ordine, devono quindi intendersi ricompresi sia gli "Psicologi" iscritti alla sez. A, che i "Dottori in tecniche psicologiche" iscritti alla sezione B dell'Albo.

L'ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

A norma dell'art. 2229 c.c. "La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione ad appositi albi o elenchi".

Le professioni così istituite in forza di legge beneficiano della tutela penale di cui all'art. 348 c.p. che punisce l'abusivo esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

La professione di psicologo (art. 1 L 56/89) e quella di psicoterapeuta (art. 3 L 56/89), professioni istituite per legge ai sensi dell'art. 2229 cc, beneficiano della tutela penale di cui all'art. 348 c.p.

Il reato di esercizio abusivo di una professione è delitto procedibile d'ufficio e pertanto non è necessaria la proposizione di querela da parte di specifico soggetto legittimato per l'esercizio dell'azione penale.

L'Autorità Giudiziaria, venuta ad ogni modo a conoscenza della notizia di reato, anche tramite denuncia del privato cittadino, ha l'onere di procedere all'esercizio dell'azione

penale nel caso ne sussistano le condizioni in termini indiziari e probatori, non sussistendo alcun requisito di procedibilità in ordine alla proposizione di querela.

In tale contesto l'attività di tutela della professione esercitata dai Consigli territoriali, mediante l'inoltro delle notizie di reato con denuncia, si sovrappone potenzialmente alle denunce presentate direttamente dai cittadini all'A.G. e alle ulteriori notizie di reato comunque giunte attraverso qualsiasi fonte.

Non sussiste infatti un preciso onere in capo ai cittadini di segnalazione all'Ordine professionale competente per quanto concerne condotte di esercizio abusivo di cui si è venuti a conoscenza.

L'onere di segnalare le presunte condotte di abusivo esercizio della professione di psicologo sussiste invece, a norma dell'art. 8 del Codice Deontologico in capo agli iscritti psicologi in favore del proprio Consiglio di appartenenza.

LA VIGILANZA DEL TITOLO PROFESSIONALE

La vigilanza del titolo professionale rientra, come detto, tra le attribuzioni esercitate dal Consiglio territoriale a norma dell'art. 12 lett. h) L. 56/1989.

La vigilanza si traduce, primariamente e preliminarmente, nella capacità in capo al Consiglio di conoscere condotte e/o vicende sul territorio di competenza potenzialmente lesive del titolo professionale, in modo da consentire un vaglio circa la necessità o quantomeno opportunità d'intervento a tutela della professione.

Dunque è innanzitutto la capacità di monitorare con riguardo a condotte di possibile esercizio abusivo della professione di psicologo, ma anche di conflitto di attribuzione di competenze con altre figure professionali, parimenti normate e non.

Si deve tuttavia prendere atto che i Consigli professionali territoriali non possono, per loro natura e capacità operativa, porre in essere attività ispettiva e investigativa che consenta all'ente di intraprendere azioni, su iniziativa dei propri uffici o organi, che consentano la presa di conoscenza di condotte di possibile abuso della professione e di conflitto tra competenze professionali.

Lo strumento attraverso cui l'Ordine professionale prende conoscenza di atti o fatti che necessitano di un vaglio per l'eventuale azione di tutela è, quindi, la segnalazione.

L'attribuzione della vigilanza del titolo professionale, pertanto, può ritenersi concretamente esercitata mediante iniziative che consentano di:

- Sensibilizzare gli iscritti con riguardo al dovere deontologico di cui all'art. 8 CD;
- Consentire alla cittadinanza, estranea al dovere deontologico di segnalazione, di individuare nell'Ordine degli Psicologi e nel Consiglio territorialmente competente, il soggetto qualificato a ricevere la segnalazione, ferme restando le prerogative in capo all'Autorità Giudiziaria;

Infatti, se il cittadino ha facoltà comunque di informare direttamente l'Autorità Giudiziaria con riguardo ad eventuali condotte e/o situazioni di possibile abuso della professione, la segnalazione al Consiglio dell'Ordine professionale di competenza è da ritenersi preferibile per le seguenti ragioni:

1. Il Consiglio che riceve la segnalazione di abuso, nel reinoltrare la stessa all'Autorità Giudiziaria, è in grado di fornire ulteriori elementi e informazioni che agevolano la successiva attività di indagine per la qualificazione della condotta nell'ambito degli atti tipici della professione.

La professione di psicologo, infatti, presenta caratteristiche e specificità non sempre di comune e diffusa conoscenza. La tipicità dell'atto professionale dello psicologo è riconoscibile di regola da chi conosce la professione. Il Consiglio, dunque, può offrire nozioni e deduzioni preliminari a supporto dell'attività inquirente.

2. La ricezione delle segnalazioni anche da parte della cittadinanza consente all'Ordine professionale di conoscere il fenomeno sociale associato all'abuso della professione nel suo complesso e valutarne il grado di diffusione.
3. Non tutte le segnalazioni riguardano condotte di esercizio abusivo della professione, bensì altre condotte comunque lesive del titolo professionale, su cui il Consiglio è in grado di assumere iniziative, anche in assenza di condotta di penale rilevanza e, dunque, di possibile intervento dell'Autorità Giudiziaria.

La valorizzazione dello strumento della segnalazione, quale principale canale conoscitivo per l'attività di vigilanza del titolo professionale, deve prevedere anche la divulgazione delle forme e modalità della stessa che devono risultare comprensibili e accessibili al fine di agevolarne l'esercizio da parte degli iscritti e della cittadinanza.

LE ATTIVITA' DIRETTE AD IMPEDIRE L'ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

L'altra attribuzione contemplata dalla Legge Professionale in materia di tutela (Art. 12 lett. h) L.56/1989) concerne l'esercizio delle attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione.

Dunque il Consiglio territoriale dell'Ordine deve provvedere a porre in essere condotte attive volte al contrasto dell'esercizio abusivo della professione di psicologo.

Il primario strumento di contrasto all'esercizio abusivo della professione, come detto dianzi, è la denuncia presso l'Autorità Giudiziaria competente (Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio) delle condotte di esercizio abusivo della professione di cui il Consiglio viene a conoscenza diretta o indiretta.

Anche con riguardo a situazioni che non consentono l'individuazione immediata di condotte di abuso della professione da trasmettere alla Procura competente può però, individuarsi la necessità di assumere iniziative che consentano di far pervenire in capo a soggetti segnalati l'invito dell'istituzione professionale, competente ad intervenire qualora venga a conoscenza concreta di condotte potenzialmente lesive del titolo professionale di psicologo.

Di estrema rilevanza risulta l'intervento nel comparto pubblico, soprattutto con riguardo al contesto sanitario e quello scolastico (ma non solo), affinché gli incarichi affidati mediante bandi e/o avvisi di selezione abbiano il dovuto riguardo alla specifica abilitazione professionale dello psicologo, non attribuendo ad altri professionisti attività di competenza di quest'ultimo.

Anche nel comparto privato delle organizzazioni, sia commerciali che no profit, l'Ordine professionale ha il dovere/facoltà di intervento a tutela delle corrette attribuzioni professionali per la tutela della figura dello psicologo.

Importante attività utile alla prevenzione di condotte di abuso della professione consiste nel servizio di riscontro a quesiti posti sul tema degli atti tipici della professione di psicologo. Soggetti, di regola non iscritti, possono avanzare al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente una richiesta di parere riguardo alla qualificazione di un atto professionale quale atto tipico e/o riservato alla professione.

Tale quesito viene per lo più proposto dall'interessato che, prudentemente, chiede in via preventiva se un determinato atto possa qualificarsi come illecito se compiuto da soggetto privo dell'abilitazione professionale.

La richiesta di preventivo parere dell'Ordine professionale è da qualificarsi come comportamento virtuoso da parte dell'interessato che, pertanto, deve trovare puntuale e preciso riscontro da parte dell'ente che deve, quanto più, rendere efficiente e accessibile tale servizio, utile in ottica di prevenzione.

Infine, di estrema rilevanza risulta la diffusione della conoscenza tra la cittadinanza e in specifici settori (scuola, sanità e istituzioni), tramite apposite iniziative di informazione e promozione, della professione di psicologo, la sua natura di professione regolamentata e protetta ex lege, la sua valenza sanitaria e di supporto al benessere.

Le insidie al titolo professionale di psicologo e il terreno fertile per le condotte di abuso tramite l'impiego di titoli professionali percepiti come contigui alla psicologia, derivano da una diffusa conoscenza solo parziale e, comunque, insufficiente della professione.

Veicolare informazioni e conoscenza rappresenta un attivo ed efficace modalità di esercizio dell'attività di tutela

**MODALITA'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TUTELA DA PARTE DEL
CONSIGLIO REGIONALE O PROVINCIALE
LE COMMISSIONI TUTELA**

La Legge Professionale conferisce al Consiglio territoriale dell'Ordine l'attribuzione della tutela della professione.

Tuttavia non necessariamente l'esercizio della tutela deve essere svolta nel contesto delle attività del Consiglio.

Anzi, soprattutto con riguardo ai Consigli più popolosi (sia per numero di iscritti, che di popolazione nel territorio di competenza) ipotizzare il vaglio diretto di ogni segnalazione pervenuta, la definizione e messa in atto di altri progetti di tutela, il riscontro ai quesiti, risulterebbe paralizzante per ogni altra attività, già gravato della funzione di Giudice per il procedimento disciplinare, nonché da numerosi adempimenti amministrativi non delegabili ad altro organo dell'ente.

Una concreta ed efficace modalità di esercizio dell'azione di tutela da parte dei Consigli territoriali è rappresentata dall'istituzione di un'apposita commissione col compito e delega di esercitare la funzione di tutela, o parte di essa, per conto del Consiglio.

L'istituzione della Commissione Tutela presso il consiglio territoriale dell'Ordine, dunque, non rappresenta una delega della funzione di tutela attraverso cui il Consiglio si spoglia di un proprio dovere, bensì una concreta modalità di attuazione ed esercizio del dovere di tutela in capo allo stesso Consiglio, mediante l'impiego di specifiche risorse umane (reperite innanzitutto tra i consiglieri medesimi) ed economiche dedicate allo specifico scopo, al fine di rendere più efficiente la funzione.

CASISTICA REGIONALE O PROVINCIALE SULLA FUNZIONE DI TUTELA

È stata chiesto a tutti i Consigli Regionali o Provinciali dell'Ordine la compilazione di un questionario volto alla rilevazione dell'attività di tutela esercitata dagli enti sul territorio regionale.

Dalle restituzioni giunte alla data del 10 novembre 2020 sono emerse sia elementi di conformità nell'esercizio dell'attività di tutela, ma anche divergenze operative.

Per ogni più opportuna valutazione si allega il report tratto dalle risposte fornite al questionario.

La maggior parte dei Consigli, nello specifico 19 su 21, risulta aver istituito un'apposita commissione per lo svolgimento della funzione di tutela.

In alcuni casi l'attività di tutela è esercitata da una sottocommissione della commissione deontologica preposta all'istruttoria per lo svolgimento della funzione disciplinare.

Pochi Consigli territoriali esaminano direttamente, senza alcuna attività di commissione, in sede di consiglio le segnalazioni di tutela.

Solo alcuni hanno già adottato specifico regolamento per la disciplina della Commissione Tutela, altri Consigli comunque sono in itinere per l'adozione di un apposito regolamento.

In alcuni casi, la Commissione Tutela ha la sola funzione di istruire e relazionare il Consiglio con riguardo alle segnalazioni pervenute. Il Consiglio poi assume con votazione la decisione sull'eventuale iniziativa da intraprendere, oppure l'archiviazione della segnalazione.

Altri Consigli invece attribuiscono alla Commissione il potere/dovere di assumere con votazione interna la determinazione ritenuta necessaria e/o opportuna in relazione alla segnalazione pervenuta, ferma restando la vigilanza del Consiglio sull'attività di Commissione e l'obbligo di rendicontazione.

Tale modalità operativa consente maggior celerità nell'assunzione di iniziative ed evita la trattazione anche sommaria delle singole segnalazioni che, su taluni territori, risulterebbero ingestibili nell'ambito della normale attività consiliare.

L'attribuzione al Consiglio della funzione di tutela non è comunque disattesa, in quanto l'istituzione della Commissione Tutela rappresenta già di per sé un'azione concreta volta ad esercitare in concretezza la vigilanza sul titolo professionale e il contrasto all'esercizio abusivo della professione di psicologo.

La Commissione Tutela inoltre è diretta emanazione del Consiglio, che la istituisce e la compone di regola di propri membri, e trattiene a sé la vigilanza sull'attività della stessa.

La funzione di Tutela, inoltre, si differenzia profondamente dalla funzione disciplinare esercitata con riferimento alle segnalazioni di rilevanza deontologica.

A norma di legge, il Consiglio regionale o provinciale è l'organo giudicante demandato a decidere con riferimento a posizioni deontologicamente rilevanti di cui è venuto a conoscenza.

L'attività di Commissione per l'esercizio della funzione disciplinare e deontologica, pertanto, è necessariamente istruttoria, non potendo essere demandato ad altro soggetto il ruolo di Giudice attribuito per legge al Consiglio nei confronti dei propri iscritti per le violazioni deontologiche.

Al contrario, l'attività di tutela riguarda per lo più segnalazioni rilevanti con riferimento alla possibile violazione dell'art. 348 c.p. con riferimento alla professione di psicologo e di psicoterapeuta ai sensi degli artt. 1 e L. 56/1989.

La valutazione circa la sussistenza di una eventuale condotta di reato non compete all'Ordine professionale, né ai propri organi, essendo di pertinenza della Procura della Repubblica territorialmente competente detta valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale e, dunque, del Tribunale il successivo eventuale giudizio sulla responsabilità.

Compito dell'Ordine professionale, con riguardo al reato di esercizio abusivo della professione, consiste nel dotarsi della capacità di ricevere le segnalazioni e di trasmettere all'A.G., sempre che sussistano gli elementi e le condizioni, tramite denuncia, le informazioni utili in proprio possesso, sia in merito al fatto, sia con riguardo alla corretta qualificazione della condotta in relazione ad uno o più atti tipici della professione di psicologo.

Il reato, si rammenta, è procedibile di ufficio, dunque l'informazione all'Autorità Giudiziaria tramite denuncia può essere fornita da chiunque e l'Ordine stesso non assume nessuna posizione qualificata per tale adempimento.

Inoltre possono giungere presso i Consigli numerose segnalazioni di evidente estraneità rispetto a possibili condotte di abuso, nonché segnalazioni che non consentono l'individuazione di una condotta di abuso, ma suggeriscono ugualmente un intervento di

tutela nei confronti del soggetto segnalato che consenta di rimuovere situazioni di ambiguità comunque potenzialmente lesive degli interessi della categoria professionale e di una corretta informazione agli utenti. In tali situazioni, la Commissione può avere la facoltà di provvedere all'immediata archiviazione delle segnalazioni che non richiedano alcun intervento, ovvero assumere con immediatezza l'iniziativa opportuna o necessaria.

Pertanto, i Consigli territoriali dell'Ordine, a seconda delle diverse esigenze, potranno strutturare la funzione di tutela con apposita commissione, ovvero mantenere la funzione in capo al Consiglio o ad altra commissione già operativa.

La Commissione Tutela eventualmente istituita, a seconda delle specificità dell'ente, potrà essere dotata della capacità di assumere le determinazioni necessarie per procedere alle iniziative di tutela, ovvero limitarsi all'istruzione delle segnalazioni da sottoporre per la delibera al Consiglio.

LA CONSULENZA LEGALE

L'attività di tutela, comunque esercitata, può essere supportata dalla consulenza di un legale che fornisca le informazioni utili per la valutazione della segnalazione.

La maggior parte dei Consigli territoriali si avvale della consulenza legale in materia di tutela e con riguardo alle segnalazioni di presunto abuso della professione.

Il consulente, avuto riguardo delle specifiche necessità dell'ente, può essere incaricato per la partecipazione all'attività di commissione, quale membro effettivo senza diritto di voto, dunque fornendo parere per ogni segnalazione, ovvero mandato a fornire parere solo con riguardo ai casi specificatamente assegnati dalla commissione (o da altro soggetto preposto) tramite apposito inoltro in ragione della peculiare complessità.

In ogni caso, la consulenza legale costituisce prezioso supporto all'attività di tutela, costituendo indiscutibilmente un valore aggiunto all'esercizio della funzione. L'opportunità di avvalersi della consulenza legale deve dunque essere valutata tenuto conto delle necessità dell'ente e della specifica capacità di impiegare risorse.

IL RUOLO DEL PRESIDENTE

Nell'ambito della tutela della professione il Presidente del Consiglio territoriale dell'Ordine assume necessariamente un ruolo di rilievo nella funzione di tutela, in ragione della propria posizione di rappresentante legale dell'ente ai sensi dell'art. 13 L. 56/1989.

Pertanto gli atti a nome del Consiglio sono a sua firma, comprese le denunce all'Autorità Giudiziaria e le diffide a soggetti segnalati.

Pertanto, sia che l'iniziativa di tutela avvenga su delibera del Consiglio, ovvero su determina della Commissione Tutela, il Presidente, mediante la sottoscrizione dell'atto predisposto, se ne assume la responsabilità verso l'esterno.

Il Presidente pertanto ha il dovere/potere di valutare ed esaminare attentamente l'iniziativa intrapresa con l'atto a sua firma.

L'attività della Commissione Tutela pertanto è necessariamente da svolgersi in intesa e coordinamento con l'ufficio di Presidenza, canale attraverso cui assumono rilevanza esterna le comunicazioni scritte di natura non interlocutoria.

Tale necessaria posizione di rilievo del Presidente, quale rappresentante del Consiglio, costituisce un ulteriore vaglio all'attività di commissione, a garanzia del corretto esercizio delle facoltà attribuite alla stessa.

Qualora il regolamento dell'ente lo preveda, le prerogative del Presidente, compresa la rappresentanza per la sottoscrizione di determinati atti, può essere demandata al Vice Presidente con apposita delega alla funzione di tutela che ne specifichi le facoltà conferite.

In tal caso, alla denuncia sottoscritta dal Vice Presidente andrà allegata la fonte del potere di rappresentanza, che invece non è necessario allegare per la sottoscrizione da parte del Presidente in quanto rappresentante ex lege.

IL RUOLO DEL CNOP

La funzione di tutela, a norma dell'art. 12, lettera h), L. 56/1989, compete al Consiglio territoriale.

La legge pertanto individua in materia una competenza regionale (o provinciale).

Tuttavia tra le attribuzioni in capo al CNOP vi è la “cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale” (Art. 28, n. 2 lett. d), L. 56/1989).

Il lavoro del CNOP pertanto può risultare di estrema importanza per una uniforme individuazione delle competenze professionali necessaria al riconoscimento degli atti tipici della professione tutelati dal combinato disposto di cui agli artt. 348 c.p., 1 e 3 L. 56/1989.

Il CNOP inoltre può rendersi parte attiva per il confronto tra le varie esperienze di tutela sui territori regionali al fine di consentire un raffronto tra le risultanze emerse presso ciascun Consiglio.

In tal senso potrebbe risultare utile l'avvio di iniziative periodiche per il confronto tra le diverse realtà in materia di tutela che consentano la raccolta di dati funzionali ad una uniforme e completa definizione degli atti tipici della professione.

Infine l'adozione di linee guida per la funzione di tutela in seno ai Consigli territoriali consentirebbe di indirizzare ciascun ente ad assumere modalità operative volte all'efficienza e concretezza dell'azione, tenuto conto delle specificità di ciascuna realtà territoriale, soprattutto in ragione di elementi dimensionali (numero iscritti, popolazione sul territorio).

LINEE GUIDA

1. Il Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine, vista l'attribuzione di cui all'art. 12 lett. h) L. 56/1989, adotta apposita delibera per la statuizione delle modalità di esercizio dell'attribuzione.

La delibera di cui al comma precedente e le successive modificazioni sono comunicate senza ritardo, comunque entro un mese dalla loro pubblicazione, al CNOP;

2. Il Consiglio territoriale, con adeguata visibilità sul sito internet istituzionale, indica ai propri iscritti e a tutti gli utenti le modalità con cui far pervenire alla segreteria le segnalazioni per presunte condotte di esercizio abusivo della professione o ogni altra comunicazione inerente la tutela del titolo professionale.

Il Consiglio, inoltre, istituisce un'apposita casella o indirizzo email dedicata all'inoltro delle comunicazioni di cui al comma precedente.

In ogni caso, la segreteria rubrica e protocolla ogni comunicazione di cui al comma 1 ricevuta, anche tramite canali o mezzi diversi da quelli appositamente preposti, e trasmette le stesse al soggetto o organo competente per la loro presa visione ed esame;

3. Il Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine per la presa visione ed esame delle comunicazioni di cui all'art. 2 comma 1, nonché per ogni altra attività riguardante l'attribuzione di cui all'art. 12 lett. h) L. 56/1989, può alternativamente:
 - a) Provvedere al compito nell'ambito della propria attività di consiglio;
 - b) Assegnare il compito al lavoro di una commissione già istituita;
 - c) Istituire apposita Commissione Tutela per lo svolgimento del compito.

Il Consiglio decide le modalità di esercizio dell'attribuzione, compresa la presa visione e valutazione delle comunicazioni di cui all'art. 2 comma 1, tenuto conto delle specifiche esigenze, avuto riguardo al numero di segnalazioni e/o altre comunicazioni normalmente ricevute e del quantitativo dell'ulteriore attività istituzionale normalmente svolta.

Ogni Consiglio Regionale o Provinciale deve comunque contemplare modalità di presa visione ed esame delle segnalazioni di presunto abusivo esercizio della professione di psicologo e/o psicoterapeuta in ogni modo pervenute alla segreteria al fine di assumere i provvedimenti ritenuti necessari e/o opportuni;

4. Qualora il Consiglio Regionale o Provinciale eserciti il compito di cui all'art. 3 secondo le modalità di cui alle lettere b) e c), ossia mediante lavoro di commissione, il Consiglio adotta apposito regolamento che disciplini il funzionamento della funzione di tutela nell'ambito della commissione;
5. La Commissione Tutela, o altra commissione a cui ne è attribuita la funzione, prende visione ed esamina le segnalazioni di presunto abusivo esercizio della professione pervenute in ogni modo alla segreteria e assume la determinazione ritenuta necessaria e/o opportuna.

A titolo esemplificativo, la segnalazione può essere così valutata:

- a) L'archiviazione per insussistenza di elementi di abuso della professione;
 - b) La richiesta di chiarimenti al soggetto segnalato, onde ricevere dallo stesso maggiori informazioni che consentano di escludere la sussistenza di condotte di abuso della professione;
 - c) La diffida ad interrompere determinate condotte o rimuovere determinati contenuti visibili a terzi;
 - d) La denuncia all'Autorità Giudiziaria competente per il reato di cui all'art. 348 c.p., comunicando e documentando le informazioni note e illustrando gli elementi che individuano giustificano il sospetto di reato, con particolare riguardo al compimento dell'atto tipico della professione.
6. La Commissione Tutela, o altra commissione a cui ne è attribuita la funzione, assunta la determinazione ritenuta necessaria e/o opportuna in relazione alla segnalazione può, alternativamente, a seconda delle disposizioni regolamentari assunte dal Consiglio:
- a) Trasmettere l'istruttoria, le argomentazioni e le conclusioni al Consiglio affinché adotti con delibera il provvedimento ritenuto idoneo;
 - b) Procedere a dar corso alla propria determinazione;
7. In ogni caso l'attività di Commissione in ambito di tutela è sottoposta alla vigilanza del Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine.
- La Commissione con funzione di tutela fornisce rendicontazione periodica del proprio lavoro al Consiglio;
8. La Commissione con funzione di tutela coordina la propria attività col Presidente o col Vice Presidente appositamente delegato per la sottoscrizione degli atti e, in particolare, delle denunce di reato all'Autorità Giudiziaria e delle diffide nei confronti dei soggetti segnalati.

Il Presidente, o il Vice Presidente delegato, ha facoltà di rifiutare motivatamente la sottoscrizione restituendo l'atto alla Commissione indicando le eventuali modifiche da apporre e qualora la Commissione insista per la sottoscrizione dell'atto nella sua originaria formulazione la decisione è demandata al Consiglio;

9. La Commissione per la funzione di tutela risponde ai quesiti degli iscritti e dei cittadini inoltrati tramite segreteria che riguardino la qualificazione e identificazione di atti tipici della professione di psicologo e di psicoterapeuta;
10. La Commissione inoltra al Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine le proprie proposte per iniziative e/o progetti volti alla promozione della tutela della professione.

Il Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine può incaricare la Commissione alla progettazione e/o messa in pratica di iniziative per la promozione della tutela della professione;

11. Il CNOP con cadenza periodica promuove iniziative di confronto tra i referenti di Tutela presso ciascun Consiglio Regionale o Provinciale in materia di tutela del titolo professionale e contrasto all'esercizio abusivo della professione.

Il CNOP raccoglie le indicazioni e suggerimenti provenienti dai Consigli Territoriali al fine di individuare un programma delle iniziative di cui al comma 1.